

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 20 dicembre 1979

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga  
la direttiva 71/354/CEE

(80/181/CEE)

(GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Direttiva 85/1/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1984	L 2	11	3.1.1985
► <b><u>M2</u></b>	Direttiva 89/617/CEE del Consiglio del 27 novembre 1989	L 357	28	7.12.1989
► <b><u>M3</u></b>	Direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000	L 34	17	9.2.2000
► <b><u>M4</u></b>	Direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009	L 114	10	7.5.2009
► <b><u>M5</u></b>	Direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione del 23 luglio 2019	L 196	6	24.7.2019

Rettificata da:

- **C1** Rettifica, GU L 104 del 29.4.2000, pag. 89 (1999/103/CE)  
 ► **C2** Rettifica, GU L 311 del 12.12.2000, pag. 50 (1999/103/CE)

**▼ B****DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 20 dicembre 1979****per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE**

(80/181/CEE)

*Articolo 1*

Le unità di misura legali ai sensi della presente direttiva, che devono essere utilizzate per esprimere grandezze, sono:

a) quelle che figurano nel capitolo I dell'allegato;

**▼ M4**

b) quelle che figurano nel capitolo II dell'allegato solo negli Stati membri in cui esse erano autorizzate alla data del 21 aprile 1973;

**▼ M2**

c) quelle che figurano nel capitolo III dell'allegato soltanto negli Stati membri in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973 e sino ad una data fissata da tali Stati. Questa data non può essere posteriore al 31 dicembre 1994;

d) quelle che figurano nel capitolo IV dell'allegato soltanto negli Stati membri in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973 e sino ad una data fissata da detti Stati. Questa data non può essere posteriore al 31 dicembre 1999.

**▼ B***Articolo 2***▼ M4**

a) Gli obblighi derivanti dall'articolo 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.;

**▼ B**

b) La presente direttiva non pregiudica l'impiego nel settore della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario di unità diverse da quelle rese obbligatorie dalla presente direttiva ma che sono contemplate da convenzioni o da accordi internazionali che vincolano la Comunità o gli Stati membri.

*Articolo 3*

1. Ai sensi della presente direttiva si ha un'indicazione aggiuntiva qualora un'indicazione espressa con un'unità del capitolo I dell'allegato è accompagnata da una o più indicazioni espresse con unità che non figurano nel capitolo I.

**▼ M4**

2. È autorizzato l'impiego di indicazioni aggiuntive.

**▼ B**

3. Tuttavia gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di misura rechino le indicazioni di grandezza in un'unica unità di misura legale.

**▼ B**

4. L'indicazione espressa con l'unità di misura che figura nel capitolo I deve prevalere. Le indicazioni espresse con le unità di misura che non figurano nel capitolo I devono essere espresse in particolare in caratteri di dimensioni al massimo pari a quelle dei caratteri della corrispondente indicazione in unità che figurano nel capitolo I.

**▼ M2**

\_\_\_\_\_

**▼ B***Articolo 4*

L'impiego di unità di misura che non sono legali o hanno cessato di esserlo è autorizzato

- per i prodotti e le attrezzature già immessi in commercio e/o in servizio alla data di adozione della presente direttiva;
- per i pezzi e le parti di prodotti e di attrezzature necessari per completare o per sostituire pezzi o parti di prodotti e di attrezzature di cui sopra.

Per i dispositivi di indicazione degli strumenti di misura può essere tuttavia prescritto l'impiego di unità di misura legali.

*Articolo 5*

La norma internazionale ISO 2955 del ► **M2** 15 maggio 1983 ◀, «Elaborazione dell'informazione - Rappresentazioni di unità SI e di altre unità per l'uso in sistemi che comprendono serie limitate di caratteri», deve essere applicata nel settore disciplinato dal suo paragrafo 1.

*Articolo 6*

La direttiva 71/354/CEE è abrogata in data 1° ottobre 1981.

**▼ M2**

\_\_\_\_\_

**▼ M3***Articolo 6 bis*

Le questioni relative all'applicazione della presente direttiva e, in particolare la questione relativa alle indicazioni supplementari, saranno esaminate più in dettaglio e, se del caso, saranno adottate le misure appropriate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 71/316/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

**▼ M4***Articolo 6 ter*

La Commissione segue l'evoluzione del mercato relativamente alla presente direttiva e alla sua attuazione per quanto concerne il regolare funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre 2019, corredata, se del caso, di adeguate proposte.

<sup>(1)</sup> GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1.

**▼B**

*Articolo 7*

- a) Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° luglio 1981 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1981.

- b) Dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri provvedano inoltre a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché quest'ultima possa presentare le sue osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi intendano emanare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼ B

## ALLEGATO

## CAPITOLO I

UNITÀ DI MISURA LEGALI DISCIPLINATE DALL'ARTICOLO 1,  
LETTERA a)

## 1. UNITÀ SI, LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DECIMALI

▼ M5

## 1.1. Unità SI di base

Grandezza	Unità	
	Nome	Simbolo
Tempo	secondo	s
Lunghezza	metro	m
Massa	chilogrammo	kg
Intensità di corrente elettrica	ampere	A
Temperatura termodinamica	kelvin	K
Quantità di materia	mole	mol
Intensità luminosa	candela	cd

Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti:

*Unità di tempo*

Il secondo, il cui simbolo è «s», è l'unità SI di tempo. È definito considerando il valore numerico della frequenza della transizione iperfine,  $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ , dello stato fondamentale imperturbato dell'atomo di Cesio 133, fissato a 9 192 631 770 quando espresso nell'unità di misura Hz, che equivale a  $\text{s}^{-1}$ .

*Unità di lunghezza*

Il metro, il cui simbolo è «m», è l'unità SI di lunghezza. È definito considerando il valore numerico della velocità della luce in vuoto,  $c$ , fissato a 299 792 458 quando espresso nell'unità di misura m/s, dove il secondo è definito in termini di  $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ .

*Unità di massa*

Il chilogrammo, il cui simbolo è «kg», è l'unità SI di massa. È definito considerando il valore numerico della costante di Planck,  $h$ , fissata a  $6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$  quando espressa nell'unità di misura J s, che equivale a  $\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$ , dove il metro e il secondo sono definiti in termini di  $c$  e  $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ .

*Unità di intensità di corrente elettrica*

L'ampere, il cui simbolo è «A», è l'unità SI di intensità di corrente elettrica. È definito considerando il valore numerico della carica elementare,  $e$ , fissato a  $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$  quando espressa nell'unità di misura C, che equivale a A s, dove il secondo è definito in termini di  $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ .

*Unità di temperatura termodinamica*

Il kelvin, il cui simbolo è «K», è l'unità SI di temperatura termodinamica. È definito considerando il valore numerico della costante di Boltzmann,  $k$ , fissato a  $1,380\,649 \times 10^{-23}$  quando espresso nell'unità di misura J K<sup>-1</sup>, che equivale a  $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{K}^{-1}$ , dove il chilogrammo, il metro e il secondo sono definiti in termini di  $h$ ,  $c$  e  $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ .

▼ **M5***Unità di quantità di materia*

La mole, il cui simbolo è «mol», è l'unità SI di quantità di materia. Una mole contiene esattamente  $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$  entità elementari. Tale numero corrisponde al valore numerico fissato della costante di Avogadro  $N_A$  quando espresso nell'unità di misura  $\text{mol}^{-1}$ , ed è chiamato numero di Avogadro.

La quantità di materia di un sistema, il cui simbolo è « $n$ », è una misura del numero di entità elementari specificate. Un'unità elementare può essere un atomo, una molecola, uno ione, un elettrone o qualsiasi altra particella oppure raggruppamenti specificati di tali particelle.

*Unità di intensità luminosa*

La candela, il cui simbolo è «cd», è l'unità SI di intensità luminosa in una determinata direzione. È definita considerando il valore numerico dell'efficacia luminosa di una radiazione monocromatica di frequenza  $540 \times 10^{12}$  Hz,  $K_{\text{cd}}$ , fissato a 683 quando espresso nell'unità di misura  $\text{lm W}^{-1}$ , che equivale a  $\text{cd sr W}^{-1}$ , oppure a  $\text{cd sr kg}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ s}^3$ , dove il chilogrammo, il metro e il secondo sono definiti in termini di  $h$ ,  $c$  e  $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ .

**1.1.1. Nome e simbolo speciali dell'unità derivata SI di temperatura per esprimere la temperatura in gradi Celsius**

Grandezza	Unità	
	Nome	Simbolo
Temperatura Celsius	grado Celsius	°C

La temperatura Celsius  $t$  è definita dalla differenza  $t = T - T_0$  tra due temperature termodinamiche  $T$  e  $T_0$ , dove  $T_0 = 273,15$  K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unità «grado Celsius» è uguale all'unità «kelvin».

▼ **M4****1.2. Unità derivate SI****1.2.2. Regola generale per le unità derivate SI**

Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base con un fattore numerico pari a 1.

**1.2.3. Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali**

Grandezza	Unità		Espressione	
	Nome	Simbolo	in altre unità SI	in unità SI di base
Angolo piano	radiante	rad		$\text{m} \cdot \text{m}^{-1}$
Angolo solido	steradiane	sr		$\text{m}^2 \cdot \text{m}^{-2}$
Frequenza	hertz	Hz		$\text{s}^{-1}$
Forza	newton	N		$\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
Pressione, tensione	pascal	Pa	$\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$	$\text{m}^{-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$

## ▼ M4

Grandezza	Unità		Espressione	
	Nome	Simbolo	in altre unità SI	in unità SI di base
Energia, lavoro, quantità di calore	joule	J	$N \cdot m$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Potenza <sup>(1)</sup> , flusso energetico	watt	W	$J \cdot s^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
Quantità di elettricità, carica elettrica	coulomb	C		$s \cdot A$
Differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice	volt	V	$W \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
Resistenza elettrica	ohm	$\Omega$	$V \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
Conduttanza	siemens	S	$A \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
Capacità elettrica	farad	F	$C \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
Flusso d'induzione magnetica	weber	Wb	$V \cdot s$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induzione magnetica	tesla	T	$Wb \cdot m^{-2}$	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induttanza	henry	H	$Wb \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Flusso luminoso	lumen	lm	$cd \cdot sr$	cd
Illuminamento	lux	lx	$lm \cdot m^{-2}$	$m^{-2} \cdot cd$
Attività (riferita a un radionuclide)	becquerel	Bq		$s^{-1}$
Dose assorbita, energia comunicata massica, kerma, indice di dose assorbita	gray	Gy	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$
Dose equivalente	sievert	Sv	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$
Attività catalitica	katal	kat		$mol \cdot s^{-1}$

<sup>(1)</sup> Nomi speciali dell'unità di potenza: il nome "voltampère", simbolo "VA", per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome "var", simbolo "var", per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome "var" non è incluso in risoluzioni della CGPM.

Alcune unità derivate dalle unità SI di base possono essere espresse impiegando le unità del capitolo I.

In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l'unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come  $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-1}$  o  $N \cdot s \cdot m^{-2}$  o  $Pa \cdot s$ .

**▼ B****1.3. Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali****▼ M3**  
**▼ C2**

Fattore	Prefisso	Simbolo
$10^{24}$	yota	Y
$10^{21}$	zeta	Z
$10^{18}$	exa	E
$10^{15}$	peta	P
$10^{12}$	tera	T
$10^9$	giga	G
$10^6$	mega	M
$10^3$	chilo	k
$10^2$	etto	h
$10^1$	deca	da
$10^{-1}$	deci	d
$10^{-2}$	centi	c
$10^{-3}$	milli	m
$10^{-6}$	micro	$\mu$
$10^{-9}$	nano	n
$10^{-12}$	pico	p
$10^{-15}$	femto	f
$10^{-18}$	atto	a
$10^{-21}$	zepto	z
$10^{-24}$	yocto	y

**▼ B**

I nomi ed i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell'unità di massa vengono formati mediante l'aggiunta dei prefissi alla parola «grammo» e dei loro simboli al simbolo «g».

Per designare alcuni multipli e sottomultipli decimali di un'unità derivata la cui espressione si presenta sotto forma di una frazione, un prefisso può essere legato indifferentemente alle unità che figurano al numeratore, al denominatore o in entrambi.

Sono vietati i prefissi composti, cioè formati mediante giustapposizione di più prefissi di cui sopra.

**1.4. Nomi e simboli speciali autorizzati di multipli e sottomultipli decimali di unità SI**

Grandezza	Unità		
	Nome	Simbolo	Relazione
Volume	Litro	l o L <sup>(1)</sup>	$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$
Massa	Tonnellata	t	$1 \text{ t} = 1 \text{ Mg} = 10^3 \text{ kg}$
Pressione e tensione	Bar	bar <sup>(2)</sup>	$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$

<sup>(1)</sup> Per l'unità litro possono essere utilizzati i due simboli «l» e «L».

(16<sup>a</sup> CGPM, 1979, ris. 5).

<sup>(2)</sup> Unità che, nell'opuscolo dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure, è compresa tra le unità ammesse temporaneamente.

**▼B**

*Avvertenza:* I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli elencati nella tabella del punto 1.4.

2. UNITÀ DEFINITE IN BASE ALLE UNITÀ SI, MA CHE NON SONO MULTIPLI O SOTTOMULTIPLI DECIMALI DI QUESTE

Grandezza	Unità		
	Nome	Simbolo	Relazione
Angolo piano	Angolo giro (*) <sup>(1)</sup> <sup>(a)</sup>		1 angolo giro = $2 \pi$ rad
	Grado centesimale (*) oppure gon (*)	gon (*)	1 gon = $\frac{\pi}{200}$ rad
	Grado sessagesimale	°	1° = $\frac{\pi}{180}$ rad
	Minuto d'angolo	'	1' = $\frac{\pi}{10\,800}$ rad
	Secondo d'angolo	"	1" = $\frac{\pi}{648\,000}$ rad
Tempo	Minuto	min	1 min = 60 s
	Ora	h	1 h = 3 600 s
	Giorno	d	1 d = 86 400 s

<sup>(1)</sup> Il segno (\*) dopo un nome o un simbolo di unità ricorda che questi non figurano negli elenchi compilati dalla CGPM, dalla CIPM e dal BIPM. Questa osservazione si applica al presente allegato nel suo complesso.

<sup>(a)</sup> Non esiste un simbolo internazionale:

*Avvertenza:* I prefissi di cui al punto 1.3 si applicano soltanto ai nomi «grado» e «gon» ed i relativi simboli soltanto al simbolo «gon».

**▼M3**

3. UNITÀ UTILIZZATE CON IL SI, I CUI VALORI NEL SI SONO OTTENUTI SPERIMENTALMENTE

Quantità	Unità		
	Denominazione	Simbolo	Definizione
Energia	Elettronvolt	eV	L'elettronvolt è l'energia cinetica che un elettrone acquista attraversando, nel vuoto, una differenza di potenziale di 1 volt
Massa	Unità di massa atomica unificata	u	L'unità di massa atomica unificata è eguale ad $\frac{1}{12}$ della massa di un atomo del nuclide $^{12}\text{C}$ .

*Nota:* Unitamente alle due unità sopracitate e ai relativi simboli, possono essere utilizzati i prefissi e i relativi simboli elencati al punto 1.3.

▼ **B**

## 4. UNITÀ E NOMI DI UNITÀ AMMESSI UNICAMENTE IN SETTORI DI APPLICAZIONE SPECIALIZZATI

Grandezza	Unità		
	Nome	Simbolo	Valore
Vergenza dei sistemi ottici	Diottria (*)		1 diottria = 1 m <sup>-1</sup>
Massa delle pietre preziose	Carato metrico		1 carato metrico = 2 · 10 <sup>-4</sup> kg
Area delle superfici agrarie e dei fondi	Ara	a	1 a = 10 <sup>2</sup> m <sup>2</sup>
Massa lineica delle fibre tessili e dei filati	Tex (*)	tex (*)	1 tex = 10 <sup>-6</sup> kg · m <sup>-1</sup>
Pressione sanguigna e pressione degli altri liquidi organici	millimetro di mercurio	mm Hg (*)	1 mm Hg = 133,322 Pa
Sezione efficace	barn	b	1 b = 10 <sup>-28</sup> m <sup>2</sup>

▼ **M1**

*Avvertenza:* ► **M1** I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10<sup>2</sup>a è nondimeno denominato «ettaro». ◀

▼ **B**

## 5. UNITÀ COMPOSTE

Combinando le unità di cui al capitolo I si costituiscono unità composte.

▼ **M2**

## CAPITOLO II

## UNITÀ DI MISURA LEGALI DISCIPLINATE DALL'ARTICOLO 1, LETTERA B) AUTORIZZATE UNICAMENTE PER IMPIEGHI SPECIALIZZATI

Campo di applicazione	Unità		
	Nome	Valore approssimato	Simbolo
Cartelli stradali e misurazione di distanze e velocità	Mile	1 mile = 1 609 m	mile
	Yard	1 yd = 0,9144 m	yd
	Foot	1 ft = 0,3048 m	ft
	Inch	1 in = 2,54 × 10 <sup>-2</sup> m	in
	Pint	1 pt = 0,5683 × 10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup>	pt
Birra e sidro alla spina; latte in recipienti a rendere			
Transazioni in metalli preziosi	Troy ounce	1 oz tr = 31,10 × 10 <sup>-3</sup> kg	oz tr

▼ **M4**▼ **M2**

**▼ M4**

Le unità di cui al presente capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.

**▼ B**

## CAPITOLO III

UNITÀ DI MISURA LEGALI DISCIPLINATE DALL'ARTICOLO 1,  
LETTERA c)

GRANDEZZE, NOMI DI UNITÀ, SIMBOLI E VALORI APPROSSIMATI

**Lunghezza**

Inch	1 in	= 2,54 · 10 <sup>-2</sup> m
Foot	1 ft	= 0,3048 m

**▼ M2****▼ B**

Mile	1 mile	= 1 609 m
Yard	1 yd	= 0,9144 m

**Superficie**

Square foot	1 sq ft	= 0,929 · 10 <sup>-1</sup> m <sup>2</sup>
Acre	1 ac	= 4 047 m <sup>2</sup>
Square yard	1 sq yd	= 0,8361 m <sup>2</sup>

**Volume**

Fluid ounce	1 fl oz	= 28,41 · 10 <sup>-6</sup> m <sup>3</sup>
Gill	1 gill	= 0,1421 · 10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup>
Pint	1 pt	= 0,5683 · 10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup>
Quart	1 qt	= 1,137 · 10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup>
Gallon	1 gal	= 4,546 · 10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup>

**Massa**

Ounce (avoirdupois)	1 oz	= 28,35 · 10 <sup>-3</sup> kg
Troy ounce	1 oz tr	= 31,10 · 10 <sup>-3</sup> kg
Pound	1 lb	= 0,4536 kg

**Energia**

Therm	1 therm	= 105,506 · 10 <sup>6</sup> J
-------	---------	-------------------------------

**▼ M2****▼ B**

Fino alla data prevista conformemente all'articolo 1, lettera c), le unità di cui al capitolo III possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.

▼ M2

## CAPITOLO IV

**UNITÀ DI MISURA LEGALI DISCIPLINATE DALL'ARTICOLO 1,  
LETTERA D) AUTORIZZATE UNICAMENTE IN SETTORI DI  
APPLICAZIONE SPECIALIZZATI**

Campo di applicazione	Unità		
	Nome	Valore approssimato	Simbolo
Navigazione marittima	Fathom	1 fm = 1,829 m	fm
Birra, sidro, acqua, limonate e succhi di frutta in recipienti a rendere	Pint	1 pt = $0,5683 \times 10^{-3} \text{ m}^3$	pt
	Fluid ounce	1 fl oz = $28,41 \times 10^{-6} \text{ m}^3$	fl. oz
Bevande alcoliche	Gill	1 gill = $0,142 \times 10^{-3} \text{ m}^3$	gill
Merci vendute alla rinfusa	Ounce (avoir du pois)	1 oz = $28,35 \times 10^{-3} \text{ kg}$	oz
	Pound	1 lb = 0,4536 kf	lb
Forniture di gas	Therm	1 therm = $105,506 \times 10^6 \text{ J}$	therm

Fino alla data indicata all'articolo 1, lettera d) le unità di cui al presente capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.